

STATUTO DELL'ANCCI NAZIONALE

Art. 1 - Promossa dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema - Sale della Comunità (ACEC-SdC), e condividendone le finalità culturali e pastorali, è costituita, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo, l'Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani (ANCCI) con sede in Roma. L' ANCCI è una libera associazione di fatto, culturale e apartitica, regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, delle leggi vigenti in materia di cinema e audiovisivo, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - In relazione alla condivisione delle finalità dell'ACEC-SdC e alla opportunità di creare opportune sinergie, l'ANCCI può avvalersi per il proprio funzionamento delle strutture dell'ACEC-SdC, previa stipula di apposite convenzioni.

FINALITÀ

Art. 3 - L'ANCCI, che opera nell'ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità pastorali e culturali in funzione della "Sala della Comunità" considerata struttura multimediale e polivalente, si propone di:

- a) operare nell'ambito della comunicazione sociale, del cinema in particolare, con finalità culturali e pastorali;
- b) rappresentare e tutelare i propri soci a tutti i livelli;
- c) offrire loro, anche in collaborazione con l'ACEC-SdC, servizi di consulenza e di assistenza pastorale, culturale, giuridica, fiscale tecnico-organizzativa;
- d) garantire il coordinamento dei Circoli operanti nell'ambito della stessa regione, secondo modalità fissate da apposito Regolamento;
- e) realizzare una fattiva collaborazione con le sale della comunità aderenti all'ACEC-SdC;
- f) promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare, nel comune interesse, i rapporti con Enti ed Organismi operanti in settori di specifico interesse per l'Associazione;
- g) promuovere la cultura e l'arte attraverso attività specifiche e di formazione;

- h) promuovere e realizzare ogni iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità sopradette ed agli interessi degli associati, anche in attuazione delle disposizioni legislative e normative vigenti;
- i) svolgere, come sussidiarie e meramente strumentali per il conseguimento delle finalità istituzionali, anche le seguenti attività: editoriale, didattica, acquisizione e distribuzione di film di qualunque metraggio e su qualsiasi supporto tecnico, gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci, importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio destinati alla utilizzazione da parte di circoli associati;
- j) promuovere la qualificazione pastorale e culturale della "Sala della Comunità" con valide attività cinematografiche, teatrali e multimediali;
- k) espletare funzioni di coordinamento e rappresentanza nei confronti dei soggetti di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva.

SOCI

Art. 4 - Sono soci dell'ANCCI:

- a) i Circoli di cultura cinematografica regolarmente costituiti in conformità con le leggi vigenti e con il presente Statuto e che siano in regola con il versamento delle quote associative
- b) i rappresentanti dell'ACEC-SdC di cui all'art. 8 del presente Statuto.

La domanda di adesione dei Circoli, corredata dall'atto costitutivo e dallo Statuto, deve essere inviata alla Sede nazionale dell'ANCCI.

Sulle istanze di adesione dei Circoli decide il Presidente.

La qualifica di socio si perde per recesso, persistente inattività, scioglimento, morosità con particolare riguardo al tesseramento nazionale, perdita dei requisiti, espulsione in caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi associativi e di gravi violazioni dello Statuto.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo.

Contro il provvedimento di negata ammissione e di espulsione è possibile presentare ricorso scritto, entro trenta giorni dalla notifica, rispettivamente al Consiglio direttivo e all'Assemblea che delibereranno nel merito in modo definitivo.

Art. 5 - L'adesione comporta l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi, nonché l'obbligo del tesseramento nazionale.

Art. 6 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, nelle assemblee, per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dai soci e da coloro che rivestono cariche direttive sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti, stabiliti dal Consiglio direttivo.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;

L'ASSEMBLEA

Art. 8 - L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da un rappresentante per ogni Circolo in regola con il tesseramento nazionale.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i rappresentanti dell'ACEC-SdC designati dal rispettivo Consiglio direttivo nazionale in base ad accordi convenzionali stipulati tra le due Associazioni.

Ognuno dei componenti l'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Il voto potrà essere espresso, secondo le modalità definite da apposito Regolamento, per alzata di mano, per acclamazione, a scrutinio segreto, per voto elettronico online.

Art. 9 - All'Assemblea sono devoluti i seguenti poteri:

- a) definire le linee generali della politica associativa;
- b) eleggere il Presidente e un numero di Consiglieri previamente definito dalla stessa Assemblea in modo da garantire la disparità nella composizione del Consiglio direttivo;

- c) approvare annualmente, il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- d) approvare eventuali modifiche al presente Statuto ed i Regolamenti;
- e) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
- f) deliberare in modo definitivo, sentite le ragioni dei soci ricorrenti, sui ricorsi avverso il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio direttivo;
- g) deliberare su ogni argomento di straordinaria amministrazione delegando per l'esecuzione di ciascun atto il Presidente e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente.

Gli eletti di cui alle lettere b) durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 10 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno. Può essere convocata in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di Circoli che nel complesso rappresentino non meno di un quarto dei voti esprimibili in Assemblea.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto (lettera, fax, e-mail) contenente il giorno, l'ora, il luogo della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. La convocazione va comunque fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 11 - In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti esprimibili.

Per le deliberazioni di cui all'art.9, comma 1, lettera e) occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di cui all'art.9, comma 1, lettera f) è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Non sono ammesse più di tre deleghe.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Ne sono membri:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) i Consiglieri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) del presente Statuto;

Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo può esprimere un solo voto.

Non sono ammesse deleghe.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) l'esame dei problemi connessi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) la formulazione dei programmi di attività dell'Associazione;
- d) la redazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) la deliberazione sugli eventuali ricorsi dei Circoli avverso la negata accettazione della loro istanza di adesione;
- f) l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- g) la determinazione dei contributi associativi;
- h) assicurare il coordinamento dei Circoli operanti in ciascuna regione, secondo le modalità definite da un Regolamento approvato dall'Assemblea;
- i) la realizzazione di una stretta collaborazione con l'ACEC-SdC nazionale;
- j) la istituzione di rapporti con organismi ed enti pubblici e privati;
- k) la nomina dei propri esperti;
- l) la nomina dei rappresentanti ANCCI nell'Assemblea Nazionale dell'ACEC-SdC, sulla base di accordi convenzionali stipulati tra le due Associazioni;
- m) la predisposizione dei Regolamenti interni, delle proposte di modifica allo Statuto e dell'eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- n) la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
- b) in via straordinaria, su richiesta dei componenti il Consiglio direttivo che rappresentino non meno di un terzo dei voti esprimibili nello stesso Consiglio.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni.

Alle riunioni possono partecipare a titolo consultivo, su invito del Presidente, gli esperti nominati dal Consiglio direttivo.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto (lettera, fax, e-mail) contenente il giorno, l'ora, il luogo della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.

Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza di essi. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione, ma non nel numero dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Art. 15 - Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'ANCCI, convoca le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e le presiede.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) esercitare la normale amministrazione;
- b) eleggere il Vice-presidente su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) affidare a singoli componenti del Consiglio direttivo, al Segretario Generale e, con il consenso del Consiglio direttivo, a singoli

rappresentanti legali di circoli operanti nell'ambito della stessa regione, deleghe temporanee o per tutta la durata del suo mandato, per settori specifici di attività.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

BILANCIO

Art: 16 - Il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per potere essere consultati dagli associati. L'esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

FONDO COMUNE

Art. 17 - Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai proventi delle quote associative;
- b) dalle eventuali eccedenze attive di gestione;
- c) da eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo (contributi, offerte, donazioni, lasciti, sovvenzioni, eredità ecc.) a favore dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge. E' sancita la intrasmissibilità delle quote o contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali, osservando comunque l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e si provvederà con appositi regolamenti da approvarsi da parte dell'Assemblea.

Il Presidente, gli altri membri della Presidenza e del Consiglio direttivo, nonché i componenti il Collegio dei revisori dei conti, che sono attualmente in carica, restano insediati, con le attribuzioni e le competenze ad essi spettanti secondo le norme dello Statuto nel testo approvato dall'Assemblea del 17 ottobre 2009, fino all'Assemblea che provvederà alla elezione del nuovo Presidente, dei nuovi componenti il Consiglio direttivo.